



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

Oggetto: Decreto Interministeriale 24 luglio 2024 – Transizione 5.0 – certificazione ex ante e ex post ai fini dell'incentivazione per efficientamento energetico – competenza perito meccanico compreso nella sezione meccanica ed efficienza energetica.

Rispondiamo in merito alla competenza del perito meccanico, compreso nella sezione “meccanica ed efficienza energetica” per le attività professionali previste dal D.L. 19/2024, rubricato “Transizione 5.0” in materia di certificazione ex ante ed ex post della diagnosi energetica per interventi di efficientamento energetico, al fine di conseguire le incentivazioni previste dallo Stato.

La risposta è affermativa.

L'art. 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, rubricato “Transizione 5.0”, al fine di sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese, istituisce il Piano Transizione 5.0, individuando misure e risorse per le imprese, che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici con progetti di innovazione.

Ai sensi del comma 11, *“il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento egli investimenti, attestano:*

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'elettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.”

L'art. 15 comma 2 e 3 del Decreto Interministeriale 24 luglio 2024 prevede che “La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della *struttura produttiva* e dei relativi processi, della *riduzione dei consumi energetici*, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale *scenario contro fattuale*”.

“La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti”.

Al comma 6, il decreto individua i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche, che sono, per le professioni ordinistiche, *“gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi”.*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

Il perito industriale in meccanico può essere ricompreso nella sezione “meccanica ed efficienza energetica, e, per l’effetto, può essere abilitato al rilascio delle certificazioni tecniche, richieste dalla legge di riferimento, in materia di certificazione dell’intervento, per i seguenti motivi:

Per i periti industriali, la specializzazione in meccanica è ricompresa in una classificazione svolta dal Ministero dell’Istruzione, Gabinetto I, il quale, con nota prot. n. 18092 del 14 maggio 1992, precisava che tra i titoli di perito industriale in “area meccanica” possano essere compresi quelli relativi alle seguenti specializzazioni: 1. Meccanica; 2. Costruzioni aeronautiche; 3. Cronometria (espunta dall’elenco con nota pari fonte, Dir. Gen. per l’Istruzione Tecnica, Div. VI, n. 731 del 26.01.94); 4. Industrie cerealicole; 5. Industria metalmeccanica (ora indirizzo: Meccanica ex D.M. 9 marzo 1994); 6. Industria Navalmeccanica; 7. Materie plastiche; Meccanica di precisione (ora indirizzo: Meccanica ex D.M. 9 marzo 1994); 8. Termotecnica.

Questa classificazione è stata ripetuta nelle tabelle di classificazione, di cui all’Allegato D del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, che consentiva di stabilire la corrispondenza delle specializzazioni ai nuovi percorsi formativi di matrice tecnica, alle sezioni ed articolazioni confluenti nella “meccanica, mecatronica ed energia”, cui ricondurre la classificazione di cui al D.M. 68/2016, per il settore di specializzazione in “meccanica ed efficienza energetica”.

Tale sezione è stata infine introdotta nei regolamenti della professione di perito industriale con i Decreti Interministeriali nn. 682 e ss. del 23 maggio 2013, attuativi della Legge n. 163/2021 (cd. “Legge Manfredi”).

.*.*.*.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, il regolamento individua i Periti Industriali iscritti nelle sezioni di “Meccanica ed efficienza energetica” ed “impiantistica elettrica ed automazione” ai sensi del D.M. 15 aprile 2016, n. 68.

In ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l’insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1187 del 10.11.1978, ha affermato che “*le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale*”. “...L’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici”.

Va poi aggiunto che anche il TAR Lazio, Sez. III, il 19.01.1995 con la sentenza n. 360 ha riaffermato l’esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell’elettromagnetismo.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

.*.*.*.

Ciò posto, le attività di certificazione *ex ante* e *ex post* non sono altro che evidenze di una diagnosi energetica, che il soggetto deputato alla certificazione effettua prima e dopo l'intervento progettuale di miglioramento del rendimento energetico.

Partendo dal riferimento interpretativo, coniato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Min. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) con la circolare n. 231/F del 13 dicembre 1993 aveva chiarito che la relazione tecnica, che attesta il rendimento energetico può essere rilasciata anche dal *“progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli artt. 25 e 26 della Legge n. 10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse”*.

Il Decreto 15 aprile 2016 n. 68, Allegato A punto 2 prescrive che *“Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialità meccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si è evoluta verso attività polifunzionali sempre più contrassegnate da autonomia, intercambiabilità dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione”*.

.*.*.*.

Come è noto, il quadro delle competenze si può verificare anche nella corrispondenza con le attività considerate nella legge tariffaria professionale dei Periti Industriali (L. 12 marzo 1957 n. 146), richiamata dal regolamento professionale, di cui all'art. 2 comma 3 Legge 2 febbraio 1990 n. 17, proprio per delimitare le materie oggetto della pratica professionale, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

All'art. 19, la legge 12 marzo 1957 n. 146, nell'elencare le opere in classi e categorie oggetto dell'attività professionale del Perito Industriale, per le quali è dovuto un compenso, espressamente menziona le attività progettuali e di esecuzione del rendimento energetico nella realizzazione delle seguenti opere:

Classe 2^a - Impianti industriali completi e cioè: Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:

A) *Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili del legno, del cuoio e simili.*

B) *Impianti dell'industria chimica, inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento; calce,*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.

Classe 3^a - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma, tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

Classe 4^a - Impianti elettrici:

A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica.

B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica.

C) Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.

Classe 5^a - Macchine apparecchi e loro parti.

Classe 6^a - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.

Classe 7^a - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane. Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia”.

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 146/57 è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 275/29 (in termini: Cass. Civ. Sez. II, n.° 6728/87; Corte Cost., N.° 199/93). Come si anticipava, lo stesso art. 2, comma 3 lett. d) della Legge n. 17/90 testualmente prescrive che, al fine di configurare le competenze professionali del perito industriale, fa espresso riferimento al r.d. 11 febbraio 1929, n. 275 ed alla legge 12 marzo 1957 n. 146.

****.*.*.*.****

Infine, il perito industriale meccanico è individuato quale tecnico abilitato alla certificazione e diagnosi energetica, ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, di cui al D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013, D.L. 9/2014, 102/2014.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

In particolare, il D.Lgs 102/2014, modificato dal D.Lgs. 73/2020, mutua le” definizioni” in materia di energia ed efficienza energetica, identificate all’articolo 2 del D.Lgs. 192/2005, il quale richiama la definizione di “attestato di prestazione energetica”, attività professionale già prevista dalla Legge n. 10/1991, in materia di diagnosi energetica. In particolare, il D.Lgs. 192/2005, recepito e integrato poi dal D.P.R. 73/2013, regola indifferentemente le attività relative alla "prestazione energetica" con quella di "diagnosi energetica", Infatti, all'art. 16 1-bis D.Lgs. 192/2005, in modifica della legge 10/91, è precisato espressamente che *"Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato ...».*

Così come previsto dal comma 17 dell’art. 38 D.L. cit., era necessario individuare tutti i “tecnici abilitati”, cui la legislazione vigente (vedi L. 10/1991, D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013, D.L. 9/2014) già attribuisce la competenza allo svolgimento delle attività di diagnosi ed efficientamento energetico ovvero di valutazione degli investimenti che realizzino gli interventi di miglioramento del rendimento energetico.

D'altronde, il Legislatore aveva già affidato ai “tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali)”, così come individuati all’art. 2 comma 3 D.P.R. 75/2013 e D.L. 9/2014, le attività di asseverazione, per la valutazione degli interventi previsti dal D.L. 34/2020 e succ. mod ed integr., agli artt. 119 e 121, in materia di efficientamento energetico (cd. Superbonus 110% o “Eco/sisma bonus”).

La legislazione vigente in materia di rendimento e risparmio energetico individua nei periti industriali ed ingegneri, oltre ad architetti e geometri, iscritti ai rispettivi albi professionali, i professionisti tecnici abilitati in possesso delle competenze specifiche a redigere gli attestati di prestazione energetica ovvero a eseguire le diagnosi energetiche di edifici ed impianti. Tali prestazioni sono corrispondenti a quelle richieste ai fini degli investimenti previsti dalla transizione 5.0, oggetto di certificazione.

Da tutto quanto premesso, è possibile annoverare il perito industriale in meccanico nella sezione di specializzazione di “meccanica ed efficienza energetica”, ai fini dell’esecuzione delle attività di certificazione previste dai regolamenti attuativi delle attività di efficientamento energetico, ai fini del rilascio delle incentivazioni statali, di cui al D.L. 19/2024.